



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 18 luglio 2018
(OR. en)**

**2016/0389 (COD)
LEX 1825**

**PE-CONS 26/1/18
REV 1**

**AGRI 225
AGRIORG 26
AGRISTR 30
STATIS 29
AGRIFIN 44
CODEC 741**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALLE STATISTICHE INTEGRATE SULLE AZIENDE AGRICOLE
E CHE ABROGA I REGOLAMENTI (CE) N. 1166/2008 E (UE) N. 1337/2011**

REGOLAMENTO (UE) 2018/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2018

**relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole
e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole valido fino al 2016. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (2) Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune (PAC), includendo le misure di sviluppo rurale, così come le politiche dell'Unione incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla mitigazione dei loro effetti e sull'uso del suolo, e alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Questa base di conoscenze è altresì necessaria per stimare l'impatto di tali politiche sulla forza lavoro femminile nelle aziende agricole.
- (3) La rilevazione di dati statistici, in particolare concernenti la struttura delle aziende agricole, dovrebbe mirare, tra gli altri obiettivi, a far sì che il processo decisionale disponga di dati aggiornati in vista delle future riforme della PAC.

¹ Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

- (4) Una valutazione internazionale delle statistiche sull'agricoltura ha portato alla nascita della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, nei casi opportuni, attenersi alle raccomandazioni della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali, nonché a quelle elaborate dalla FAO a titolo di Programma mondiale del censimento 2020 dell'agricoltura.
- (5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ fornisce un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.
- (6) Si dovrebbe istituire un programma statistico polivalente sulle aziende agricole per il prossimo decennio che costituisca il quadro di riferimento per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti. Tali statistiche dovrebbero essere orientate verso le esigenze politiche.

¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- (7) La Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre, definita nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, a eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il presente regolamento è appunto uno dei regolamenti quadro previsti.
- (8) A fini di armonizzazione e comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione unica del mercato comune, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo, il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ dovrebbe essere integrato con informazioni sulla struttura delle aziende agricole a partire dal 2023 e sostituito dal presente regolamento. È pertanto necessario abrogare tale regolamento.
- (9) Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della PAC. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.

¹ Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

- (10) Le registrazioni di dati statistici riguardanti le aziende agricole permettono la tabulazione incrociata dei dati di base e dei dati dei moduli, consentendo quindi di estrarre le informazioni a partire da variabili quali il genere del capo azienda, la sua età, l'assetto proprietario e le dimensioni dell'azienda agricola, nonché l'adozione di misure ambientali. Una disaggregazione dei risultati sarà possibile per i criteri inclusi nei dati di base e per le combinazioni di criteri.
- (11) La rilevazione di informazioni riguardanti l'anno di nascita, l'anno di insediamento nel ruolo come capo dell'azienda agricola e il suo genere potrebbe fornire dati per lo sviluppo di azioni in materia di ricambio generazionale e di aspetti legati al genere.
- (12) Tra l'altro, per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione dei campioni occorre censire le aziende agricole nell'Unione almeno a cadenza decennale. Il censimento più recente si è svolto negli anni 2009-2010.
- (13) Gli Stati membri in cui i periodi di rilevazione sul campo ai fini dell'indagine dell'anno di riferimento 2020 coincidano con i lavori previsti per il censimento decennale della popolazione dovrebbero avere la possibilità di anticipare l'indagine agricola di un anno, così da ridurre il pesante onere derivante dall'effettuazione contemporanea dei due censimenti.

- (14) Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, si dovrebbero definire delle soglie. Per analizzare adeguatamente la struttura dell'agricoltura europea è necessario che il 98 % della superficie agricola utilizzata e del bestiame delle aziende agricole sia oggetto di statistiche. In taluni Stati membri questo significa che le soglie elencate nel presente regolamento sono troppo elevate. Tuttavia, le aziende agricole al di sotto di tali soglie sono di dimensioni talmente ridotte che una rilevazione di dati su base campionaria da svolgere una volta ogni dieci anni è sufficiente per consentire la stima della loro struttura e dell'impatto sulla produzione, da cui consegue la riduzione di costi e oneri, consentendo nel contempo di definire azioni politiche efficaci per sostenere e mantenere in attività le aziende agricole di piccole dimensioni.
- (15) Le statistiche integrate sulle aziende agricole dovrebbero riguardare le superfici utilizzate per le produzioni agricole, comprese quelle che in forza di diritti collettivi sono impiegate da due o più aziende agricole.
- (16) È necessario ricevere informazioni circa l'affiliazione di un'azienda agricola a un gruppo di imprese, le cui entità sono controllate da un'entità madre.
- (17) Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

- (18) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati sulle aziende agricole. A tale riguardo, è opportuno promuovere il ricorso a strumenti digitali.
- (19) Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee e la semplificazione e l'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di dati (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri.
- (20) L'onere di risposta e i costi possono essere ulteriormente ridotti riutilizzando i dati dell'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento. Ciò sarebbe particolarmente pertinente per gli aspetti in cui non sono previste grandi variazioni da un anno all'altro.
- (21) Ai fini della flessibilità e per ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare rilevazioni statistiche dirette, dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi, inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati, come l'imputazione, la stima e l'uso di modelli statistici.
- (22) La rilevazione delle informazioni sull'utilizzo dei nutrienti e dell'acqua e sui metodi di produzione applicati nelle aziende agricole dovrebbe essere migliorata in modo da fornire ulteriori statistiche utili per lo sviluppo della politica agroambientale e per il miglioramento della qualità degli indicatori agroambientali.

- (23) Per la geocodifica delle aziende agricole dovrebbe essere usata la categoria tematica di unità statistiche in conformità all'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (24) La Commissione è tenuta a rispettare la riservatezza dei dati comunicati in ottemperanza al regolamento (CE) n. 223/2009. Dovrebbe essere assicurata la necessaria tutela della riservatezza dei dati, anche limitando l'utilizzo dei parametri di localizzazione all'analisi spaziale delle informazioni e attraverso un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche. A tal fine, si dovrebbe elaborare un approccio armonizzato alla tutela della riservatezza dei dati e agli aspetti qualitativi della diffusione delle informazioni, sforzandosi nel contempo di rendere l'accesso online alle statistiche ufficiali più semplice e di più agevole utilizzo.
- (25) Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio² e le disposizioni adottate in conformità di tale regolamento e/o il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³ a seconda dei casi.

¹ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (26) Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea cui fa riferimento il presente regolamento allo scopo di definire la popolazione pertinente delle aziende agricole.
- (27) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio² le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS).
- (28) Per lo svolgimento della rilevazione dei dati sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie per un certo numero di anni. Si dovrebbe pertanto disporre una sovvenzione dell'Unione a sostegno del programma, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

¹ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (29) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹. Il presente regolamento prevede una possibile disponibilità di bilancio per le future rilevazioni dei dati nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale.
- (30) Gli aspetti economici del presente regolamento dovrebbero essere sottoposti a revisione per il periodo successivo al 2020, tenendo conto del nuovo QFP e di altre modifiche pertinenti degli strumenti dell'Unione. Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre opportune modifiche al presente regolamento.
- (31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulle aziende agricole nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (32) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato le norme SSE sulla struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme SSE dovrebbero contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.
- (33) È stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessaria efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione.

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché essa possa specificare le descrizioni delle variabili del presente regolamento e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, onde stabilire le descrizioni delle variabili e altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc ai sensi del presente regolamento, e disporre le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Nell'esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(35) Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare le tematiche dettagliate del presente regolamento e integrare i dati dei moduli al fine di precisare quali informazioni devono essere fornite occasionalmente (ad hoc) a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le variabili del presente regolamento. Nell'esercitare tale potere la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(36) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere il 20 novembre 2017¹.

(37) Il comitato dell'SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU C 14 del 16.1.2018, pag. 6.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "azienda agricola" o "azienda": una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure "attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali" appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di "allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi" (a eccezione dell'allevamento di insetti) e "apicoltura e produzione di miele e di cera d'api";

- b) "proprietà collettive": terreni ai quali si applicano diritti collettivi e che sono utilizzati da due o più aziende agricole a fini di produzione agricola ma non suddivisi tra queste;
- c) "regione": unità territoriale ai sensi della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), definita in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003;
- d) "unità di bestiame": un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I;
- e) "superficie agricola utilizzata" o "SAU": la superficie utilizzata per l'agricoltura, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, e altri terreni agricoli utilizzati;
- f) "anno di riferimento ": anno civile al quale si attribuisce il periodo di riferimento;
- g) "orto familiare": superficie adibita alla produzione di alimenti destinati all'autoconsumo;
- h) "modulo": uno o più set di dati organizzati al fine di coprire varie tematiche;
- i) "tematica": il contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche, ciascuna tematica riguarda una serie di tematiche dettagliate;

- j) "tematica dettagliata": il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche relative a una tematica specifica; ciascuna tematica dettagliata riguarda una serie di variabili;
- k) "variabile": una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori.

Articolo 3

Copertura

1. I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98 % della SAU (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro.
2. Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive che raggiungono almeno una delle soglie fisiche dell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di unità di bestiame.

3. A titolo di eccezione, se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98% della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione¹, previa approvazione della Commissione (Eurostat), gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la popolazione di riferimento, purché sia raggiunta una copertura pari al 98% della SAU totale (esclusi gli orti familiari) e al 98% delle unità di bestiame degli Stati membri.
4. Se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2 del presente articolo, non rappresenta il 98 % della SAU e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la popolazione di riferimento in conformità dell'articolo 6, stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo soglie supplementari o entrambe.

Articolo 4

Fonti dei dati e metodi

1. Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni consentano l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 11:
 - a) indagini statistiche;

¹ Regolamento (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).

- b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) altre fonti, metodi o approcci innovativi.

2. Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio² e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio³, lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁵. Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti amministrative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale.

¹ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

² Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti, metodi o approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati ottenuti da tali fonti, metodi o approcci innovativi e sui metodi di rilevazione.
4. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

Articolo 5

Dati strutturali di base

1. Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base ("dati di base") relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, di cui all'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

2. La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
3. Una variabile di cui all'allegato III che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle variabili di cui all'allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento o 31 dicembre 2018, se posteriore] per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare le variabili di cui all'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all'articolo 4, paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere, la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le variabili di cui all'allegato III che non possono più essere ricavate dalle fonti di dati specificate. In caso di sostituzione, la Commissione si assicura che le nuove variabili possano essere ricavate direttamente dalle fonti di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino un considerevole onere o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.
6. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

Articolo 6

Ampliamento della popolazione di riferimento

1. Gli Stati membri che ampliano la popolazione di riferimento in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata per l'anno di riferimento 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.
2. La rilevazione dei dati sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata può essere svolta su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

Articolo 7

Dati dei moduli

1. Gli Stati membri rilevano e forniscono i moduli sulle tematiche e sulle tematiche dettagliate di cui all'allegato IV per i seguenti anni di riferimento:
 - a) modulo "Manodopera e altre attività remunerative" per il 2020, il 2023 e il 2026;
 - b) modulo "Sviluppo rurale" per il 2020, il 2023 e il 2026;
 - c) modulo "Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici" per il 2020 e il 2026;
 - d) modulo "Irrigazione" per il 2023;
 - e) modulo "Pratiche di gestione del suolo" per il 2023;
 - f) modulo "Macchinari e impianti" per il 2023;
 - g) modulo "Frutteto" per il 2023;
 - h) modulo "Vigneto" per il 2026.
2. L'ambito di applicazione di tali rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3. La rilevazione dei dati dei moduli può essere svolta su campioni di aziende agricole. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
4. I dati dei moduli sono ricavati da sottocampioni delle aziende agricole per le quali sono rilevati i dati di base. I moduli rispecchiano la situazione dell'anno di riferimento ma possono essere riferiti all'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento per i moduli di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e h), del presente articolo. In ogni caso, ogni banca dati che contiene informazioni sui moduli è corredata dei dati di base dell'allegato III.
5. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo "Frutteto" nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo "Frutteto" per la coltura in questione.
6. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono piantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo "Vigneto".
7. Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo "Irrigazione".

8. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento.
9. Una variabile che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

Articolo 8

Specifica tecnica relativa ai dati dei moduli

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire in ogni modulo e della corrispondente tematica e tematica dettagliata figurante nell'allegato IV:
 - a) l'elenco delle variabili;
 - b) le descrizioni delle variabili.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento o 31 dicembre 2018, se posteriore] per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

2. Nell'adottare gli atti di esecuzione che specificano l'elenco di variabili in conformità del paragrafo 1, la Commissione si assicura che il numero totale delle variabili di base e dei moduli non superi 300 variabili nel 2020, 470 variabili nel 2023 e 350 variabili nel 2026.
3. Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate dell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere, la Commissione garantisce che tali atti delegati non incrementino in modo significativo l'onere imposto dal numero di variabili. In particolare, la Commissione si assicura che gli atti delegati non portino a un aumento del numero di variabili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e che sia modificato non oltre il 20 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Tuttavia se il 20 % rappresenta meno di una tematica dettagliata allora una tematica dettagliata può comunque essere modificata.
4. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

Articolo 9
Dati ad hoc

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 che integrino i dati dei moduli di cui all'allegato IV, qualora la raccolta di informazioni supplementari sia ritenuta necessaria. Tali atti delegati specificano:
 - a) le tematiche e le tematiche dettagliate da fornire nel modulo ad hoc e le ragioni di tali esigenze statistiche aggiuntive;
 - b) l'anno di riferimento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 a partire dall'anno di riferimento 2023 e a intervalli di tre anni. Essa non propone moduli ad hoc per gli anni di riferimento durante i quali la rilevazione dei dati è eseguita sotto forma di censimento.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di fornire:
 - a) l'elenco delle variabili, non superiore a 20 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);
 - b) le descrizioni delle variabili;
 - c) i requisiti di precisione;

- d) i periodi di riferimento;
- e) le date di trasmissione.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

Articolo 10

Periodo di riferimento

Le informazioni rilevate si riferiscono a uno stesso anno di riferimento per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo o a specifiche date, come indicato di seguito:

- a) per la variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l'anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione viene seminata;

- b) per le variabili relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi;
- c) per le variabili relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti zootecnici, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento; le variabili relative alla gestione degli effluenti zootecnici si riferiscono a un periodo di 12 mesi che include tale giorno;
- d) per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento;
- e) per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- f) per tutte le altre variabili ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.

Articolo 11

Qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
4. A tal fine, gli Stati membri trasmettono una relazione sulla qualità contenente la descrizione del processo statistico alla Commissione (Eurostat), per ogni anno di riferimento oggetto del presente regolamento, e in particolare:
 - a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;
 - b) le informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.
6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 12

Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze

1. Per l'anno di riferimento 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
2. Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 gli Stati membri trasmettono i dati di base e **dei** moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di cui all'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione e le informazioni sulla stratificazione.
4. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.

Articolo 13
Contributo dell'Unione

1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
 - a) la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;
 - b) l'elaborazione di metodologie per modernizzare i sistemi statistici che perseguono una qualità superiore o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole utilizzando le fonti e i metodi di cui all'articolo 4.
2. Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli articoli 5, 6 e 7, entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'articolo 14.
3. Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.
4. Per il totale dei costi relativi alla rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2020, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:
 - a) 50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;

- b) 1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;
 - c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;
 - d) 3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;
 - e) 4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;
 - f) 300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.
5. Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del QFP oltre il 2020.
6. Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.
7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati per l'anno di riferimento 2020, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo 2018-2020, a valere sul QFP 2014-2020.
2. Dopo l'entrata in vigore del QFP per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 15
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio², per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento.
4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

² Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

5. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF a eventuali terze parti interessate.
6. I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Relazione della Commissione

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 19

Deroghe

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'allegato V, i riferimenti all'anno 2020 sono sostituiti da riferimenti all'anno 2019, se necessario, per la Grecia e il Portogallo.

Articolo 20
Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.
2. Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Coefficienti per le unità di bestiame

Tipo di animale	Caratteristica dell'animale	Coefficiente
Bovini	Di età inferiore a 1 anno	0,400
	Da 1 anno a meno di 2 anni	0,700
	Maschi di 2 anni e più	1,000
	Giovenche di 2 anni e più	0,800
	Vacche da latte	1,000
	Altre vacche	0,800
Ovini e caprini		0,100
Suini	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	0,027
	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg	0,500
	Altri suini	0,300
Avicoli	Polli da carne	0,007
	Galline ovaiole	0,014
	Altri avicoli	
	Tacchini	0,030
	Anatre	0,010
	Oche	0,020
	Struzzi	0,350
	Altri avicoli n.c.a.	0,001
Conigli, fattrici		0,020

ALLEGATO II

Elenco delle soglie fisiche¹

Voce	Soglia
SAU	5 ha
Seminativi	2 ha
Patate	0,5 ha
Ortaggi freschi e fragole	0,5 ha
Piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai	0,2 ha
Frutta fresca, frutta a bacche, frutta a guscio, agrumi, altre colture permanenti esclusi i vivai, le viti e gli olivi	0,3 ha
Viti	0,1 ha
Olivi	0,3 ha
Serre	100 m ²
Funghi coltivati	100 m ²
Bestiame	1,7 unità di bestiame

¹ Le soglie si applicano al gruppo di voci figuranti nell'allegato.

ALLEGATO III

Dati strutturali di base - Variabili

Variabili generali		Unità/Categorie per valore
Informazioni sull'indagine		
-	Codice identificativo dell'azienda agricola	ID dell'azienda agricola
Ubicazione dell'azienda agricola		
-	Localizzazione geografica	Il codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire per uso paneuropeo.
-	Regione NUTS 3	codice NUTS 3
-	L'azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.	L/M/O/N ¹
Personalità giuridica dell'azienda agricola		
-	La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda agricola è assunta da:	
-	una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda agricola indipendente?	sì/no
-	- Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?	sì/no

¹ L - zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; M - zone montane svantaggiate; O - altre zone soggette a vincoli specifici; N- zone normali (non svantaggiate). Tale classificazione può venire adeguata in futuro in funzione degli sviluppi della PAC.

Variabili generali				Unità/Categorie per valore
-	-	-	Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?	sì/no
-	-	-	Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?	sì/no
-	Comproprietà			sì/no
-	Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l'azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende			sì/no
-	una persona giuridica			sì/no
-	-	Se sì, l'azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese?		sì/no
-	L'azienda agricola è una proprietà collettiva			sì/no
-	Il conduttore è beneficiario di contributi dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo			sì/no
	Il titolare è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della PAC nel corso degli ultimi tre anni			sì/no
Capo dell'azienda agricola				
-	Anno di nascita			anno
-	Genere			maschio/femmina

Variabili generali		Unità/Categorie per valore
-	Lavoro agricolo nell'azienda agricola (escluso il lavoro domestico)	fasce di ULA ¹
	Anno di insediamento nel ruolo di capo dell'azienda agricola	anno
-	Formazione agraria del capo dell'azienda	codici delle formazioni
-	Il responsabile dell'azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi?	sì/no
Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore)		
-	Coltivazione di terreni di proprietà	ha
-	Coltivazione di terreni in affitto	ha
-	Mezzadria o altre forme di conduzione	ha
-	Terreni appartenenti a una proprietà collettiva	ha
Agricoltura biologica		sì/no
-	Totale della SAU dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
-	Totale della SAU dell'azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
	Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale	sì/no

¹ Fasce percentuali delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)

Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
SAU			ha	ha
-	Seminativi		ha	ha
-	-	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	ha	ha
-	-	- Frumento (grano) tenero e spelta	ha	ha
-	-	- Frumento (grano) duro	ha	ha
-	-	- Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato)	ha	
-	-	- Orzo	ha	
-	-	- Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)	ha	
-	-	- Granturco e misto di granturco	ha	
-	-	- Triticale	ha	
-	-	- Sorgo	ha	
-	-	- Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola, ecc.)	ha	
-	-	- Riso	ha	

Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)		ha	ha
-	-	Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci		ha	
-	-	Piante da radice		ha	ha
-	-	Patate (incluse le patate da semina)		ha	ha
-	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)		ha	ha
-	-	Altre piante da radice n.c.a.		ha	
-	-	Colture industriali		ha	ha
-	-	Semi oleosi		ha	ha
-	-	-	Semi di colza e di ravizzone	ha	
-	-	-	Semi di girasole	ha	
-	-	-	Soia	ha	ha
-	-	-	Semi di lino (lino da olio)	ha	
-	-	-	Altre piante da semi oleosi n.c.a.	ha	

Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	-	Colture tessili	ha	
-	-	-	- Lino da fibra	ha	
-	-	-	- Canapa	ha	
-	-	-	- Cotone	ha	
-	-	-	- Altre fibre tessili n.c.a.	ha	
-	-	-	Tabacco	ha	
-	-	-	Luppolo	ha	
-	-	-	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	ha	
-	-	-	Colture energetiche n.c.a.	ha	
-	-	-	Altre piante industriali n.c.a.	ha	
-	-	-	Piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate	ha	ha
-	-	-	Prati e pascoli temporanei	ha	ha
-	-	-	Leguminose raccolte allo stato verde	ha	ha

Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	-	Mais verde	ha	
-	-	-	Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)	ha	
-	-	-	Altre piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate n.c.a.	ha	
-	-		Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole	ha	ha
-	-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali)	ha	
-	-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo)	ha	
-	-		Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	ha	
-	-		Sementi e piantine	ha	ha
-	-		Altri seminativi n.c.a.	ha	
-	-		Terreni a riposo	ha	
-			Prati permanenti e pascoli	ha	ha
-	-		Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha	ha

Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	Pascoli magri	ha	ha
-	-	Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari	ha	
-		Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo)	ha	ha
-	-	Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)	ha	ha
-	-	- Pomacee	ha	
-	-	- Drupacee	ha	
-	-	- Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali	ha	
-	-	- Frutta a bacche (escluse le fragole)	ha	
-	-	- Frutta a guscio	ha	
-	-	Agrumi	ha	ha
-	-	Uve	ha	

Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	-	Uve da vino	ha	ha
-	-	-	Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP)	ha	
-	-	-	Uve da tavola	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di uva passa	ha	
-	-		Olivi	ha	ha
-	-		Vivai	ha	
-	-		Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano	ha	
-	-	-	Alberi di Natale	ha	
-			Orti familiari	ha	
Altre superfici aziendali				ha	

Variabili relative alle superfici		Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	Superfici agricole non utilizzate	ha	
-	Superficie boscata	ha	
-	- Arboricoltura da legno	ha	
-	Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive)	ha	
Superfici aziendali agricole a usi particolari			
-	Funghi coltivati	ha	
SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo		ha	
-	Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o in ripari accessibili all'uomo	ha	ha
-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o in ripari accessibili all'uomo	ha	
-	Altre coltivazioni per seminativi in serre o in ripari accessibili all'uomo	ha	
-	Coltivazioni permanenti in serre o in ripari accessibili all'uomo	ha	
-	Altra SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo n.c.a.	ha	
Irrigazione di superfici coltivate all'aperto			
-	Superficie irrigabile totale	ha	

Variabili del bestiame			Totale degli animali	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Bovini				capi
-		Bovini di età inferiore a 1 anno	capi	
-		Bovini da 1 anno a meno di 2 anni	capi	
-	-	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi	capi	
-	-	Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni	capi	
-		Bovini di 2 anni e più, maschi	capi	
-		Bovini di 2 anni e più, femmine	capi	
-	-	Giovenche di 2 anni e più	capi	
-	-	Vacche	capi	
-	-	-	Vacche da latte	capi
-	-	-	Altre vacche	capi
-	-	-	Bufale	sì/no

Variabili del bestiame		Totale degli animali	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Ovini e caprini			
-	Ovini (di tutte le età)	capi	capi
-	- Pecore	capi	
-	- Altri ovini	capi	
-	Caprini (di tutte le età)	capi	capi
-	- Capre	capi	
-	- Altri caprini	capi	
Suini			capi
-	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	capi	
-	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg	capi	
-	Altri suini	capi	
Avicoli			capi
-	Polli da carne	capi	capi
-	Galline ovaiole	capi	capi

Variabili del bestiame		Totale degli animali	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	Altri avicoli	capi	
-	- Tacchini	capi	
-	- Anatre	capi	
-	- Oche	capi	
-	- Struzzi	capi	
-	- Altri avicoli n.c.a.	capi	
Conigli			
-	Fattrici	capi	
Api		Alveari	
Cervidi		sì/no	
Animali da pelliccia		sì/no	
Bestiame n.c.a.		sì/no	

ALLEGATO IV

Tematiche e tematiche dettagliate nei dati dei moduli

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Manodopera e altre attività remunerative	Gestione dell'azienda agricola	Conduttore
		Manodopera utilizzata
		Equilibrio di genere
		Misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell'azienda agricola
	Manodopera familiare	Manodopera utilizzata
		Numero degli occupati
		Equilibrio di genere
	Manodopera non familiare	Manodopera utilizzata
		Numero degli occupati
		Equilibrio di genere
		Manodopera occupata in forma non continuativa
		Input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi
	Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola	Tipi di attività
		Importanza per l'azienda agricola
		Manodopera utilizzata
Altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola	Manodopera utilizzata	

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Sviluppo rurale	Aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale	Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola
		Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
		Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
		Investimenti in beni materiali
		Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione
		Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
		Pagamenti agro-climatico-ambientali
		Agricoltura biologica
		Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
		Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
		Benessere degli animali
		Gestione del rischio

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici	Stabulazione del bestiame	Stabulazione dei bovini
		Stabulazione dei suini
		Stabulazione delle galline ovaiole
	Utilizzo dei nutrienti ed effluenti nell'azienda agricola	SAU concimata
		Effluenti esportati dall'azienda agricola e importati nell'azienda agricola
		Fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli effluenti
	Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici	Tempo di assorbimento per tipo di spargimento
	Impianti per gli effluenti	Strutture di stoccaggio degli effluenti e capacità

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Irrigazione	Pratiche di irrigazione	Disponibilità di irrigazione
		Metodi di irrigazione
		Provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione
		Parametri tecnici dell'impianto di irrigazione
	Coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi	Cereali per la produzione di granella
		Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella
		Piante da radice
		Colture industriali
		Piante raccolte allo stato verde da foraggiare avvicendate
		Altri seminativi
		Prati permanenti e pascoli
		Coltivazioni permanenti

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Pratiche di gestione del suolo	Pratiche di gestione del suolo all'aperto	Metodi di lavorazione del terreno
		Copertura del suolo in seminativi
		Rotazione colturale dei seminativi
		Area di interesse ecologico
Macchinari e impianti	Macchinari	Servizi Internet
		Macchinari di base
		Ricorso all'agricoltura di precisione
		Macchinari per l'allevamento
		Stoccaggio dei prodotti agricoli
	Impianti	Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole
Alberi da frutto	Pomacee	Mele: superficie per età dell'impianto
		Mele: superficie per densità degli alberi
		Pere: superficie per età dell'impianto
		Pere: superficie per densità degli alberi
	Drupacee	Pesche: superficie per età dell'impianto
		Pesche: superficie per densità degli alberi
		Nettarine: superficie per età dell'impianto
		Nettarine: superficie per densità degli alberi
		Albicocche: superficie per età dell'impianto
		Albicocche: superficie per densità degli alberi
	Agrumi	Arance: superficie per età dell'impianto
		Arance: superficie per densità degli alberi
		Piccoli agrumi: superficie per età delle piantagioni
		Agrumi a piccoli frutti: superficie per densità degli alberi

Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
		Limoni: superficie per età dell'impianto
		Limoni: superficie per densità degli alberi
	Olive	superficie per età dell'impianto
		superficie per densità degli alberi
	Uve da tavola e per la produzione di uva passa	Uve da tavola: superficie per età dell'impianto
		Uve da tavola: superficie per densità delle viti
		Uve per la produzione di uva passa: superficie per età dell'impianto
		Uve per la produzione di uva passa: superficie per densità delle viti
Vigneto	Uve da vino	Superficie ed età
	Varietà di uve	Numero di varietà
		Codice e superficie

ALLEGATO V

Requisiti di precisione

I dati di base (nel 2023 e nel 2026) e i dati dei moduli sono statisticamente rappresentativi delle popolazioni pertinenti di aziende agricole, come definite nella tabella di precisione che segue, a livello di regioni NUTS 2 in termini di dimensioni e tipo di aziende agricole, a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009¹, del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione².

I requisiti di precisione si applicano alle variabili della tabella che segue.

I dati nella popolazione di riferimento ampliata del 2020 sono statisticamente rappresentativi della popolazione pertinente a livello di regioni NUTS 2, secondo quanto definito nella tabella di precisione che segue.

I requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano inoltre a tutte le regioni NUTS 2 che presentano almeno:

- 5 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli "Alberi da frutto" e "Vigneto";
- 10 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

¹ Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).

Per le regioni NUTS 2 che presentano un numero inferiore di aziende agricole, i requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano alle corrispondenti regioni NUTS 1 che presentano almeno:

- 500 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli "Alberi da frutto" e "Vigneto";
- 1 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

Per le variabili dei moduli "Alberi da frutto" e "Vigneto" cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 5 %.

Per tutte le variabili degli altri moduli cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 7,5 % per ciascuna variabile.

Tabella di precisione

Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
Dati di base nel 2023 e nel 2026 e Modulo "Manodopera e altre attività remunerative"			
Secondo le definizioni dell'articolo 5 per i dati di base e dell'articolo 7 per il modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	Variabili dei terreni <ul style="list-style-type: none"> – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) – Semi oleosi – Piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate – Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) – Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri – Frutta fresca, a bacche, a guscio e agrumi (escluse le uve e le fragole) – Uve – Olive 	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 5 %
	Variabili del bestiame <ul style="list-style-type: none"> – Vacche da latte – Altre vacche – Altri bovini (bovini di meno di 1 anno, bovini da 1 anno a meno di 2 anni, bovini di 2 anni e più maschi, giovenche di 2 anni e più) – Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg – Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg e altri suini – Ovini e caprini – Avicoli 		

Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
Dati di base per l'ampliamento della base campionaria nel 2020			
Secondo la definizione dell'articolo 6	Variabili dei terreni – Seminativi – Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri – Coltivazioni permanenti	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
	Variabili del bestiame – Totale delle unità di bestiame	5 % o più della variabile nel paese	< 7,5 %
Modulo "Sviluppo rurale" e Modulo "Macchinari e impianti"			
Secondo la definizione dell'articolo 7	Variabili dei terreni come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
	Variabili del bestiame come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	7,5% o più delle unità di bestiame nella regione e 5% o più della variabile nel paese	< 7,5 %
Modulo "Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici "			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con almeno un tipo di bestiame tra i seguenti: bovini, suini, ovini, caprini, avicoli	Variabili del bestiame come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	7,5% o più delle unità di bestiame nella regione e 5% o più della variabile nel paese	< 7,5 %

Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
Modulo "Irrigazione"			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie irrigabile	Variabili dei terreni – Superficie irrigabile totale	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo "Pratiche di gestione del suolo"			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie seminativa	Variabili dei terreni – Seminativi	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo "Frutteto"			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7, nel quale almeno una delle variabili del singolo frutteto raggiunge la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	Variabili degli alberi da frutto – Variabili degli alberi da frutto, considerando mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, arance, agrumi a piccoli frutti, limoni, olive, uve da tavola, uve per la produzione di uva passa, che raggiungono la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo "Vigneto"			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 che presenta uve da vino	Variabili del vigneto – Uve da vino	5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %